



Audizione dei Rappresentanti CAI nelle persone del Vicepresidente generale Erminio Quartiani e del dott. Giampaolo Boscaroli

Note di sintesi e proposte di emendamento

Premessa: il Club Alpino Italiano nasce a Torino nel 1863. E' dotato di Personalità giuridica di diritto pubblico. E' un Ente di tipo associativo. Tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato.

Aderiscono al CAI al 31.12.2017 316.931 Soci. E' organizzato in 510 Sezioni e 310 Sottosezioni le quali gestiscono 704 Rifugi e bivacchi di montagna.

Attraverso i suoi volontari contribuisce alla manutenzione di c/a 40.000 Km. di sentieri.

A qualsiasi livello centrale e territoriale le funzioni di direzione sono esercitate a titolo gratuito senza alcun compenso o indennità.

Circa 20.000 Soci titolati Istruttori e Accompagnatori sono impegnati in attività di accompagnamento in montagna.

Altri 20.000 Soci svolgono ruoli di Direzione negli Organi sezionali.

Tutti gli Organi sono composti da soli iscritti al CAI ed eletti a scrutinio segreto secondo Statuto e Regolamento direttamente dai Soci o dai Delegati delle Sezioni.

L'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, recando tra l'altro disposizioni sugli enti vigilati, tra cui il Club alpino italiano (CAI).

In particolare **il comma 12** novella l'articolo 4, primo comma della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (*Riordinamento del Club alpino italiano*) riducendo da cinque a quattro il numero dei componenti di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano (allora vigente) in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato (un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e quattro funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la pubblica istruzione) in quanto le figure del rappresentante del Ministro per il turismo e lo spettacolo e quello del Ministro per l'agricoltura e le foreste (denominazioni del 1963) sono confluite in una unica persona ai sensi del decreto-legge in oggetto.

In realtà - per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (*Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e*



14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, all'articolo 13, dispone in merito alla revisione degli statuti degli enti pubblici vigilati dalle amministrazioni dello Stato – lo statuto del CAI, Ente pubblico non economico di tipo associativo, è stato modificato con delibere assembleari dalle **Assemblee dei delegati del Club Alpino Italiano** nelle adunanze straordinarie svoltesi l'8 ottobre 2000 e il 14 gennaio 2001, nonché dall'**Assemblea dei delegati** del 30 novembre 2003. Dalle Assemblee straordinarie svoltesi in quegli anni sono scaturite le modifiche riguardanti dapprima la composizione del Consiglio centrale (non più ricomprensivo delle figure rappresentative dei Ministeri), ed in seguito la costituzione di due nuovi organi centrali (CDC – Comitato Direttivo Centrale e il CC – Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo). Sono perciò state ridefinite le funzioni e la denominazione degli organi di governo e di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano. Tali organi per effetto della nuova governance hanno assunto la denominazione di “**Comitato Direttivo Centrale**”, e di “**Comitato Centrale di indirizzo e controllo**”.

In virtù delle revisioni statutarie intervenute perciò il richiamato “**Consiglio centrale**” ex art. 4 legge 91 del 1963, che era composto sia dai rappresentanti CAI sia da 5 membri di diritto in rappresentanza delle Amministrazioni centrali, veniva sostituito per effetto dell'attuazione delle norme di riordino del sistema degli enti pubblici nazionali (Legge 419 del 1999), dai due predetti organismi: il **CDC, organo preminente di Governo e Amministrazione**, in origine composto da 7 membri ed ora, a seguito di ulteriori modifiche intervenute dovute per legge, composto da 5 membri (il Presidente generale, tre Vicepresidenti generali e un componente eletto dal CC su proposta della Presidenza) ed il **CC, organo preminentemente di indirizzo e controllo**, composto da 19 soci in rappresentanza delle diverse organizzazioni territoriali del CAI (artt. 15-17 dello Statuto vigente).

Le modifiche statutarie di cui sopra sono state recepite da appositi Decreti ministeriali, tra i quali ricordiamo quello dei Ministri delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005, che recepisce le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 30 novembre 2003 concernente le modifiche di secondo livello dello Statuto del CAI nonché il Decreto del 16 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001.

Il **comma 13 dell'articolo 1, del D.L. n. 86 del 2018** (attraverso la sostituzione delle parole «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, con le parole «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo») impatta inoltre sul secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, ai sensi del quale “fanno



parte di diritto del **Collegio dei revisori** del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo (*ora Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*) e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione”.

Le richiamate Assemblee straordinarie dei delegati del CAI hanno modificato anche la composizione del “Collegio nazionale dei revisori dei conti” (art. 21 dello Statuto), limitandola a due componenti effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea dei delegati, e a un funzionario nominato dal Ministero del tesoro. In sostanza la norma statutaria prevede la presenza del solo revisore dei conti scelto dal Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze).

Appare evidente che nel corso degli anni il legislatore non ha coerentemente provveduto ad abrogare esplicitamente l’articolo 4 della legge n. 91 del 1963, ormai superato dalle disposizioni statutarie, e dai relativi Decreti ministeriali di approvazione, in applicazione della legge cosiddetta “Bassanini”.

In considerazione di quanto premesso, si propone pertanto un emendamento volto all’abrogazione della disposizione prevista dall’articolo 1 comma 12 del Decreto Legge in oggetto, in quanto la materia è ora regolata dallo Statuto del CAI, come modificato dalle riforme di primo e secondo livello del medesimo Ente associativo.

Conseguentemente l’emendamento dovrebbe prevedere al comma 13 il solo riferimento alla Legge 2 gennaio 1989 n. 6, laddove si prevedono alle lettere a) e b) la sostituzione del Ministro di riferimento con quello del “Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo”.

Per quanto riguarda il **comma 14 dell’articolo 1 del D.L. n. 86 del 2018** (*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*) si segnala che nello Statuto del CAI, all’articolo 42, viene fatto opportunamente un generico riferimento al Ministero vigilante, senza indicarne la denominazione.

Tale previsione si è rivelata assai lungimirante in considerazione dei numerosi trasferimenti di competenze in materia di turismo tra i vari dicasteri (Industria/Attività produttive, Presidenza del Consiglio, Beni culturali, ora Politiche agricole), ed ha evitato al CAI ed al Legislatore di dover aggiornare ogni volta l’indicazione in norma del Ministero vigilante.



Considerando, invece, che lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo (approvato con DPCM 21 maggio 2015) richiama specificamente in più punti il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si propone che l'emendamento riscriva l'identico testo del comma 14 con l'eliminazione del riferimento al CAI - Club Alpino Italiano, in quanto non pertinente e non più necessario se si tiene conto delle osservazioni sopra esposte riguardanti la governance e la vigilanza istituzionale del Club Alpino Italiano.

In riferimento alle note del Servizio Bilancio sulla relazione tecnica, con il trasferimento della vigilanza del CAI al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, solo ferme restando le vigenti norme statutarie del CAI (che non contemplano la partecipazione di membri di diritto indicati dalle amministrazioni centrali negli organi del CAI) si ottiene l'invarianza finanziaria per quanto attiene il bilancio dello Stato.



Statuto CAI –

Art. 42 – Poteri di vigilanza

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)

1. Nell'ambito di una effettiva autonomia del Club alpino italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:

- a) approvazione dello statuto e dello scioglimento del Club alpino italiano deliberato dalla Assemblea dei Delegati;
- b) nomina di un commissario straordinario – anche nella persona del Presidente Generale – con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei casi e nei termini perentori previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, articolo 8;
- c) approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club alpino italiano.

2. I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte strategiche degli organi del Club alpino italiano.

Le approvazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni. In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti trasmessi si intendono approvati a tutti gli effetti.

Riepilogando, la vigilanza contabile sul CAI è esercitata dal solo Ministero dell'economia e delle finanze attraverso un proprio rappresentante nel Collegio nazionale dei revisori dei conti, mentre il Ministero vigilante opera attraverso l'approvazione del bilancio annuale della sede centrale del CAI e la relazione annuale al Parlamento sugli organi vigilati.



Proposta di emendamento "tecnico"

D.L. n. 86 del 2018 – A.S. 648

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

1. *Sostituire il comma 12 con il seguente: "L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 è abrogato."*
2. *Al comma 13 sopprimere le parole da "nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e", " e premettere alle parole "2 gennaio" le parole "nella legge".*
3. *Sostituire il comma 14 con il seguente: "14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.*